



Newsletter n. 30 del 22 Ottobre 2013

1. Approvata la nuova modulistica per il Registro imprese – Entrerà in vigore dal 1° aprile 2014

E' stato emanato, dal Ministero dello Sviluppo Economico, il **Decreto Direttoriale 18 ottobre 2013**, con il quale sono state approvate:

- a) **le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;**
- b) **le specifiche tecniche necessarie per la attivazione automatica della iscrizione agli enti previdenziali**, di cui all'art. 44, comma 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
- c) **le specifiche tecniche necessarie per l'iscrizione delle società cooperative all'Albo delle cooperative** di cui al D.M. 23 giugno 2004, successivamente modificato dal D.M. 6 marzo 2013.

Il presente decreto **sostituisce il decreto direttoriale 19 novembre 2011**.

A partire **dal 1° aprile 2014** non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto direttoriale 29 novembre 2011, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici.

Al decreto ha fatto seguito la **Circolare n. 3663/C del 22 ottobre 2013**, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato tutte le novità introdotte alla modulistica dal decreto.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Registri** – Registro delle imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

2. Posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali – Dettate le specifiche tecniche da parte dei Ministeri competenti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, il **decreto 1 ottobre 2013**, recante "*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*".

Il decreto – emanato ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221 - disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la **posa di infrastrutture digitali** (*infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga*) nelle infrastrutture stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano.

Il decreto introduce una particolare disciplina tesa a favorire l'installazione delle infrastrutture digitali, attraverso **metodologie di scavo a limitato impatto ambientale**, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Obblighi precisi vengono dettati sia per l'**Ente gestore della strada** (il responsabile della gestione dell'infrastruttura stradale e che esercita i poteri e i compiti dell'Ente proprietario della strada), che per l'**Ente operatore** (il soggetto responsabile della posa in opera, gestione e manutenzione delle infrastrutture digitali).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/280c381>

3. Impiantistica – Pubblicata la versione aggiornata del Massimario delle decisioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI – Registro imprese ha pubblicato sul proprio sito la **versione aggiornata al 15 ottobre 2013** (IIIa release 2013) del massimario contenente la **raccolta dei pareri, delle circolari e delle lettere-circolari del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di impiantistica**, di cui al D.M. n. 37/2008. Il Massimario è **rivolto alle imprese di installazione di impianti all'interno degli edifici e agli operatori di settore**.

Per scaricare il testo aggiornato del massimario clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/280lphr>

4. Somministrazione e commercio – Il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica altre risoluzioni

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicate **altre nuove risoluzioni in materia di commercio e di somministrazione**, che riguardano:

- le vendite sottocosto on-line (n. 97761);
- il riconoscimento della Laurea in Economia e imprese del turismo – Classe 17, per l'avvio dell'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande (n. 98452);
- la possibilità di esercitare nel medesimo locale l'attività di installazione di videolottery (meglio conosciute con l'acronimo VLT - *Video Lottery Terminal*), e di somministrazione di alimenti e bevande (n. 98428);

- la possibilità di presentare una SCIA per l'attività di somministrazione al domicilio del consumatore, genericamente definita come catering o banqueting (n. 98416);
- la possibilità, per i "senza fissa dimora", di avviare un'attività d'impresa sulle aree pubbliche e a tal fine di essere amministratori di società o avere altre cariche sociali mantenendo la propria residenza fittizia o virtuale attribuita dal Comune, utilizzandola come sede dell'impresa (n. 113316);
- la possibilità per un'impresa agricola di vendere prodotti non agricoli, come ad esempio bicchieri o magliette che pubblicizzano il marchio del vino e in generale oggetti di merchandising destinati a turisti e visitatori, inquadrando tale attività come commerciale e non come connessa a quella agricola (n. 133275);
- la possibilità di acquisire il requisito professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, da parte di un imprenditore agricolo titolare di un'impresa agrituristica che fornisce anche ospitalità in stanze con pernottamento e prima colazione (n. 113265);
- la possibilità, da parte del titolare di un esercizio di vicinato con attività già avviata, di utilizzare anche il locale adiacente (non comunicante) per l'esposizione e la vendita della merce con accesso della clientela e tenendo un unico registratore di cassa (n. 113203);
- l'ammissibilità dello svolgimento all'interno di un medesimo locale di due attività commerciali, l'una di somministrazione di alimenti e bevande (bar), l'altra di commercio al dettaglio non alimentare (nella specifico vendita di sigarette elettroniche) intestate a due titolari diversi, considerando altresì che il locale in questione ha un'entrata unica (n. 146555);
- la possibilità che un panificio possa occupare con tavolini per il consumo sul posto l'area antistante il locale, considerato che il Comune, nel proprio regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie e ombrelloni, nulla prevede con riguardo ai panifici o alle focaccerie (n. 153565);
- l'esercizio dell'attività su area pubblica in chiosco (n. 146930)

Per scaricare il testo delle nuove Risoluzioni ministeriale clicca sul link riportato sotto.
LINK:

<http://snurl.com/26mn10p>

5. Istituito il Codice doganale dell'Unione - Sostituisce il Codice doganale comunitario

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 269/1 del 10 ottobre 2013 il **Regolamento (UE) n. 952/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che **istituisce il Codice doganale dell'Unione** (o "**Codice Doganale Unionale**").

Il nuovo Regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che aveva da ultimo aggiornato il **Codice doganale comunitario** (o "Codice doganale aggiornato") istituito nel 1992, ma che le cui disposizioni, per la maggior parte, non sono mai divenute applicabili per via della mancata adozione del Regolamento contenente le relative disposizioni di applicazione.

Il Regolamento contiene le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

Il nuovo Codice allinea la disciplina doganale europea al nuovo quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona.

Per l'applicabilità delle nuove disposizioni, il nuovo Codice Unionale prevede una **duplice scadenza**: un gruppo di norme (elencate nel 1° comma dell'art. 288) entreranno in vigore il **30 ottobre 2013**, mentre tutte le altre disposizioni diventeranno applicabili a partire dal **1° giugno 2016**.

Il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che ha istituito il "Codice doganale comunitario" sarà abrogato a decorrere dal 1° giugno 2016.

Per scaricare il testo del regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/280c3bp>

6. Aziende Sanitarie del Servizio sanitario nazionale – Direttive per l'adozione di procedure telematiche per la consegna dei referti medici

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2013**, con il quale vengono definite - in attuazione di quanto disposto all'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2011 - le disposizioni necessarie per l'adozione, da parte delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, di **procedure telematiche** per consentire la **consegna**, tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, dei referti medici, nonché il **pagamento online** delle prestazioni erogate.

Le Aziende Sanitarie devono rendere disponibile all'interessato il referto digitale o copia informatica dello stesso mediante una o più delle seguenti modalità, definite "**servizi di refertazione on-line**":

- a) tramite Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
- b) tramite Web;
- c) tramite posta elettronica;
- d) tramite posta elettronica certificata anche presso il domicilio digitale del cittadino;
- e) tramite supporto elettronico.

Mediante richiesta indirizzata all'Azienda Sanitaria, l'interessato potrà indicare un medico attraverso il quale acquisire il referto digitale o una farmacia per il ritiro del referto secondo le modalità dettate dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011.

Da ultimo, il decreto prevede, in base all'articolo 5 del CAD, i **pagamenti on-line delle prestazioni** presso l'Azienda Sanitaria, che a tale scopo devono adottare procedure telematiche per il controllo delle esenzioni per patologia e per reddito.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2804hfd>

7. Semplificazioni per le imprese - Al via la consultazione pubblica sulle "100 procedure da semplificare"

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il Presidente di Unioncamere hanno presentato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 16 ottobre 2013, la campagna istituzionale rivolta alle oltre 4milioni di imprese iscritte nel sistema delle Camere di Commercio, la **guida su novità del "Decreto del Fare"** e la **consultazione pubblica** sulle "**100 procedure più complicate da semplificare**".

Partecipare alla consultazione è semplice: basta compilare il questionario on-line disponibile sul sito della Funzione Pubblica.

Si potrà indicare la complicazione e fare una proposta per semplificarla. Attraverso questa consultazione, realizzata in collaborazione con l'ANCI, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e l'UPI, vengono raccolte indicazioni sulle procedure più complicate e le proposte di intervento che nascono dai problemi vissuti nell'esperienza quotidiana dei cittadini e delle imprese.

La consultazione **resterà aperta fino al 15 dicembre 2013**. Al termine, saranno pubblicate le graduatorie delle complicazioni più segnalate e un rapporto di sintesi sui risultati, sull'esempio della 'top ten' realizzata a livello europeo.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/281gpfb>

Per accedere alla consultazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.magellanopa.it/semplificare/default.asp>

8. DURC - Il rilascio in presenza di crediti verso la P.A. - I chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la **circolare n. 40/2013 del 21 ottobre 2013**, ha diffuso i primi chiarimenti operativi sulla possibilità, concessa dal D.M. 13 marzo 2013, di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di una **certificazione** che attesti la sussistenza e l'importo di **crediti certi, liquidi ed esigibili** vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debentrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

La circolare ministeriale indica gli **elementi che devono essere contenuti nel documento** e precisa anche che la disciplina contenuta all'art. 13 bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. n. 94/2012), pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni (di cui all'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013) che stabiliscono che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

Resta, inoltre, fermo che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/20131021_Circ_40.pdf

9. Assicurazioni - Sanzioni amministrative e procedimenti disciplinari - Emanati dall'IVASS due nuovi regolamenti

Con due Regolamenti, emanati in data 8 ottobre 2013 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2013, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha:

- a) ridefinito la **procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie** - disciplinata dal regolamento dell'ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, che pertanto viene abrogato - previste per la violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e delle altre disposizioni di legge alle quali sono sottoposti i soggetti vigilati (**Regolamento n. 1**);
- b) disciplinato la **procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari** nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari stessi (**Regolamento n. 2**). Viene rivista l'attribuzione delle competenze accertative ed istruttorie in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi trasferendone la titolarità dall'Ufficio Consulenza Legale al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.

Entrambi i regolamenti entrano in vigore il 31 ottobre 2013.

Per scaricare il testo dei due regolamenti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageRegolamentiList.jsp

10. Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo - Ulteriori chiarimenti dall'INPS

L'INPS, con il **messaggio n. 16291 del 11 ottobre 2013**, ha fornito alcuni parametri per determinare il corretto inquadramento previdenziale dei **"produttori di terzo e quarto gruppo"**, con particolare riferimento alla figura dei **"produttori occasionali"**.

Come è noto, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo del 25 maggio 1939, i *"produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo"* sono soggetti che operano nell'ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell'azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell'agente principale.

I *"produttori di primo e secondo gruppo"* sono, invece, i soggetti inquadrati con contratto di lavoro subordinato, mentre quelli di *"quinto gruppo"* sono i **"produttori occasionali"**, cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione.

L'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che **dal 1° gennaio 2004**, ai fini della tutela previdenziale, i "*produttori di terzo e quarto gruppo*" sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.

L'INPS ricorda che ai fini previdenziali ciò che rileva è unicamente lo svolgimento dell'attività, restando irrilevanti i profili dell'instaurazione del rapporto con l'impresa assicurativa anziché con l'agente o sub agente.

Sono assoggettati all'obbligo di assicurazione presso la gestione speciale esercenti attività commerciali tutti i soggetti che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa **in forma autonoma o imprenditoriale e sulla base di una specifica lettera di autorizzazione.**

Dovrà essere riconosciuta la qualifica di "produttore occasionale" a tutti quei soggetti che operano senza alcuna lettera di autorizzazione e che percepiscono compensi inferiori alla generalità dei produttori.

Per scaricare il testo del messaggio dell'INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2016291%20del%2011-10-2013.pdf>

11. SISTRI – Ancona modifiche dal disegno di legge di conversione del D.L. n. 101 del 2013 – Prevista la esclusione dal campo di applicazione per produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa, e trasportatori di rifiuti urbani pericolosi

Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), **gli enti e le imprese** produttori iniziali di rifiuti **speciali** pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti **speciali** pericolosi a titolo professionale **compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale**, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti **urbani e speciali** pericolosi, inclusi i nuovi produttori **che trattano o producono rifiuti pericolosi.**

Lo prevede la nuova formulazione del comma 1, dell'art. 188-*ter* del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 11, comma 1, del disegno di legge S 1015, di conversione in legge del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, approvato dal Senato il 10 ottobre 2013.

Il testo del provvedimento è ora al vaglio della Camera dei Deputati per la definitiva approvazione (atto C 1682).

Una ulteriore novità è quella prevista dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 11, dove si stabilisce che "**le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema**", fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'applicazione delle relative sanzioni. Si tratta, dunque, di una **proroga di due mesi del periodo di non applicabilità delle sanzioni.**

Con un apposito decreto, da emanarsi entro il 3 marzo 2014, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà provvedere alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-*ter* del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal nuovo provvedimento.

Per scaricare il testo del disegno di legge approvato dal Senato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011070.pdf

12. Contributo unificato pagato in eccedenza - Nuovi moduli per chiedere il rimborso

Per richiedere il **rimborso del contributo unificato pagato in misura superiore al dovuto**, rispetto al dovuto per la iscrizione a ruolo dei ricorsi in Cassazione, al modulo ordinario, occorre unire un ulteriore modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate, uno per le persone fisiche e uno per le persone giuridiche.

Facendo seguito a una richiesta in tal senso giunta dalla Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato che, per il rimborso del contributo unificato versato in eccedenza rispetto al dovuto per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi per cassazione, è necessario presentare, unitamente al modulo messo a disposizione dalla stessa Corte, anche **un ulteriore modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate**: uno per le persone fisiche e uno per le persone giuridiche.

Per scaricare i due nuovi moduli clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/281gpcw>

13. Conto corrente intestato al Condominio – Imposta di bollo di 100,00 euro

In considerazione della previsione dettata dall'art. 13, comma 2-bis della Tariffa – Parte Ia, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, ed in assenza di specifiche previsioni al riguardo, deve ritenersi che nel caso in cui il **conto corrente bancario sia intestato ad un condominio**, trattandosi di "soggetto diversi da persona fisica", **l'imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura annua di euro 100,00**.

E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate rispondendo a una interrogazione a risposta immediata (n. 5-01163) in Commissione Finanze della Camera il 16 ottobre 2013.

L'interrogazione partiva proprio dalla distinzione posta dal comma 2-bis dell'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 tra "persone fisiche", per le quali l'imposta è di 34,20 euro, e "soggetti diversi da persona fisica", per i quali è invece prevista l'imposta di 100,00 euro. Ora, dato che il condominio non è certamente una persona giuridica (come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione con le Sentenze n. 9148 del 8 aprile 2008 e n. 16920 del 21 luglio 2009), il dubbio era legittimo.

L'Agenzia delle Entrate, però, rispondendo all'interrogazione, e pur citando le citate sentenze della Corte di Cassazione, giunge alla contraddittoria conclusione che il condominio intestatario del conto corrente sia da considerare "soggetto diverso da persona fisica".

Tuttavia, la stessa Agenzia conclude ritenendo che la problematica «*appare meritevole di ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria*».

14. Acquisto all'asta – Una guida da Notai e Associazioni dei consumatori

Il Consiglio Nazionale del Notariato e 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori (*Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori*), hanno predisposto una guida dal titolo “**Acquisto all’asta. Un modo alternativo e sicuro di comprare casa**”.

La Guida illustra le caratteristiche delle **aste giudiziarie** e delle **aste per la dismissione del patrimonio pubblico**, con modalità tradizionali e telematiche, fornendo istruzioni efficaci e immediate.

Nella Guida, si possono, infatti, trovare le **risposte ai dubbi più frequenti**, come ad esempio: se sia possibile o meno usufruire di un mutuo per l’acquisto all’asta e come debbano comportarsi i coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni.

Nella guida vengono chiarite le procedure da seguire, gli strumenti per capire se si sta facendo un buon affare.

Un capitolo specifico è dedicato al progetto **Rete Aste Notarili (RAN)**, lanciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, che si caratterizza per l’alto livello di sicurezza, la facilità di accesso del cittadino e la riduzione dei costi.

Per le aste giudiziarie nelle quali il giudice prevede l’utilizzo della RAN si può quindi partecipare all’asta presentandosi da un notaio periferico su tutto il territorio nazionale, senza dover essere presente fisicamente nel luogo dell’asta e presentando offerte residuali al ribasso, il tutto via web.

Per scaricare il testo della guida clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/281gpa6>

15. Nautica e fisco – Dall’Agenzia delle Entrate una guida per diportisti e operatori

E’ stata pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la **Quarta Edizione** della guida “**Nautica & Fisco**”

La nuova edizione della guida offre un utile strumento di consultazione nel complesso mondo della fiscalità relativo al comparto nautico; un vademecum per un agevole orientamento di facile fruizione tanto per gli esperti quanto per chi, per la prima volta, si affaccia al settore.

Sostanzialmente immutata nel suo impianto, questa quarta edizione del volume è ampiamente innovata nei contenuti.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dei vari interventi del Legislatore sul tema, sia in termini “strutturali” (quali, per esempio, le rilevanti modifiche alla territorialità IVA o al regime dell’articolo 8-bis) sia in termini più puntuali (come, ad esempio, la tassa di possesso o le novità recentissime del “Decreto Fare” sul noleggio occasionale).

Per scaricare il testo della guida clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/281gp84>